dal 20-4-97 al 4-5-97

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

***

COMUNE DI NICOSIA

adottato dal c.c. con delib. n. 73/1986 modificato con delib. c.c. n. 37/1987

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ,predisposto ai sensi dell'articolo 59 della l. 142/90,così come recepito dalla l.r. 48/91,ed in applicazione a quanto previsto dallo statuto di questo Comune,disciplina l'attività negoziale dell'Ente per il perseguimento dei suoi fini pubblici e delle finalità individuate dallo Statuto, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse.

L'attività negoziale deve tener conto della programmazione e delle previsioni di bilancio, degli obiettivi e dei programmi della relazione previsionale e programmatica, degli altri strumenti programmatori.

La relativa attività amministrativa deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività ed obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali,salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto e da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Articolo 2

Norme di riferimento

Le norme di riferimento che disciplinano l'attività negoziale e la relativa attività amministrativa sono principalmente:

- il vigente O.EE.LL., come modificato ed integrato dalle norme della l.r. n.48/91 e della l.r. n.7/92 e successive modifiche ;
- le LL.RR. 21/85 , 10/93 e 4/96 e successive modifiche ;
- i Decreti Legislativi 406/91,358/92,157/95,158/95 e le altre norme di recepimento delle direttive comunitarie ;
- le norme statali in materia di opere pubbliche e di forniture di di beni e servizi,relative all'appalto ed alla loro acquisizione, gestione e liquidazione, applicabili in Sicilia;
- le norme in materia antimafia;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali.

Tali norme verranno disapplicate qualora siano in contrasto con intervenute modifiche della legislazione statale o regionale.

Articolo 3

Riserve e rinvii

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e delle forniture in economia e per gli interventi

di somma urgenza, quella dei lavori da eseguirsi tramite cottimo fiduciario, quella per gli incarichi di progettazione saranno oggetto di appositi regolamenti, che dovranno tenere presenti, oltre alla legislazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Per il programma triennale delle opere pubbliche, da modellare sullo schema approvato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'art.3 della l.r. 21/85,saranno applicate le norme della citata l.r., come modificata con l'art.18 della l.r. n.10/93.

Le modalità per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione di lavori a professionisti esterni sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art.22 della l.r. 10/93,che, se ne ricorra il caso, potrà contenere norme per gli incarichi di ingegnere capo, di collaudatore e per la disciplina degli incarichi ai dipendenti e dei loro compensi.

Il cottimo fiduciario sarà disciplinato, in conformità a quanto previsto dall'art.38 della l.r. 21/85, dal regolamento previsto dall'art.42 della l.r. 10/93 e, comunque, dalla legislazione vigente nel tempo.

Nelle more continueranno ad applicarsi le norme vigenti se ed in quanto non in contrasto con la legislazione vigente e con le norme del presente Regolamento.

Non sono disciplinati dal presente Regolamento le convenzioni previste dagli artt.24 e 25 della L.142/90, le convenzioni urbanistiche e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Articolo 4

Incarichi professionali

Ferme restando le riserve ed i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti ed amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali, e nel rispetto delle leggi del tempo che disciplinano la materia.

Di norma, gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni,tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali, e conferiti dalla giunta, nei modi e nelle forme previste dalla legge, con delibera che dovrà contenere l'esatta individuazione, i tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario, per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

All'Amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il loro giudizio con indirizzi ed osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi ed agli obiettivi dell'Ente.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 5

Competenze e responsabilità

Le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politico-amministrativi del Comune, del Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dalle norme del presente Regolamento.

Gli stessi, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono

responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di amministrazione degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatorio, autorizzativo ed amministrativo.

Tutte le attività amministrative non riservate agli organi politico-amministrativi, che costituiscono attività di gestione volte alla instaurazione dei rapporti negoziati determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente e quelle determinate nella delibera a contrattare sono riservate al Segretario Comunale ed ai dipendenti, secondo le rispettive competenze disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti.

I dipendenti sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, indicati dall'amministrazione, che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Articolo 6

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del Comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio e negoziale attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della l.142/90, recepito dalla l.r.48/91, dalle leggi speciali e dallo Statuto.

Ricorrendo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, può autorizzare la Giunta ad avvalersi di modalità di gara diverse dal pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture:

A)- di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalità di scelta del contraente;

B)- in via preventiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare le modalità di scelta del contraente, il genere e il tipo di intervento, l'importo ed il periodo massimo;

C)- con apposite norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 7

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo propositivo e di impulso e, nell'attività amministrativa, compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale, l'adozione delle deliberazioni a contrattare, la scelta delle modalità di gara del pubblico incanto.

Inoltre,se i regolamenti previsti dalla l.r. n.10/93 non disporranno diversamente,è competente allo affidamento di tutti gli incarichi professionali e ad autorizzare il ricorso al cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 38 della l.r. 21/85 e successive modifiche.

Qualora in un procedimento di pubblico incanto siano pervenute solo una o due offerte però non ammesse perchè fuori termine o per irregolarità formali,se ricorrono gli estremi dell'urgenza,la Giunta è autorizzata a procedere a trattativa privata all'affidamento dell'appalto alla ditta che ha fatto l'offerta più vantaggiosa. La proposta e la relativa deliberazione di aggiudicazione devono motivare il ricorso a

questa procedura.

Inoltre la Giunta è autorizzata a procedere direttamente a trattativa privata per l'acquisizione di beni e servizi nei casi previsti dalle disposizioni di legge fino agli importi nelle stesse fissato e nei casi previsti dal successivo art.30.

Articolo 8

Il Sindaco

Il Sindaco é il Capo dell'Amministrazione con funzioni di rappresentanza,di sovrintendenza e di amministrazione;compie tutti gli atti che gli sono demandati per legge o per Statuto.

Ogni sei mesi,nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del programma,riferisce anche sull'attività svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche,utilizzando le notizie fornite rispettivamente dai responsabili dell'Ufficio contratti e dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 9

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale sovraintende e coordina in ogni fase dei procedimenti amministrativi gli uffici ed i servizi,svolgendo,nel rispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi,le funzioni e le competenze attribuitigli dalla legge,dallo Statuto e dai regolamenti adottati ai sensi delle predette norme.

Nomina,con l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle norme del presente regolamento,i presidenti,nell'ambito dei Dirigenti,in sostituzione di quelli tenuti all'espletamento delle gare,assenti,impediti o il cui posto sia scoperto;sovrintende all'attività dell'Ufficio contratti;controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento per ogni atto relativo all'attività contrattuale dell'Ente.

Roga i contratti dell'Ente in forma pubblica amministrativa,uniformandosi alle vigenti disposizioni e curandone l'iscrizione a repertorio e la relativa registrazione,avvalendosi anche del Capo Sezione Ufficio Contratti o di altro dipendente addetto allo stesso Ufficio.

Articolo 10

Presidenza

L'espletamento delle gare verrà effettuato dal Dirigente,responsabile del settore a cui si appartiene la competenza dell'oggetto della gara,il quale assumerà le funzioni di Presidente,in mancanza,si provvederà nei modi e forma previsti nell'articolo precedente.

Le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno assunte dal funzionario responsabile della sezione a cui si appartiene l'oggetto della gara o in mancanza,il Segretario Generale provvederà alla nomina,in sostituzione,di altro funzionario di pari qualifica scegliendolo,prioritariamente,fra quelli in servizio nella stessa Ripartizione.

Articolo 11

L'Ufficio contratti

Per l'espletamento dell'attività negoziale,così come previsto dal presente regolamento,il Comune si avvale dell'Ufficio contratti o,in mancanza,ai fini ed agli effetti della l.r. n.10/91,dell'unità organizzativa del procedimento negoziale,salvo che per l'attività negoziale relativa ai lavori pubblici,per la quale si avvale della sezione amministrativa della Ripartizione Tecnica.

Il dipendente responsabile dell'ufficio,titolare del procedimento,del servizio contratti o della sezione

amministrativa della Ripartizione Tecnica,ai sensi e per gli effetti della l.r. n.10/91,è il responsabile del procedimento negoziale a cui sono stati affidati tutti i compiti previsti da detta legge e dai regolamenti comunali di attuazione.

TITOLO III
OGGETTO DEI CONTRATTI

Articolo 12
Lavori Pubblici

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore dell'Ente da privati,che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali,che passano in proprietà del committente.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

A) lavori di manutenzione,riparazione e conservazione,tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'Ente;

B) lavori di ricostruzione,ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;

C) lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovranno,come previsto dall'art.31 della l.r. 21/85,essere iscritte per la categoria corrispondente all'A.N.C. oppure,per attività similari come previsto dalle vigenti disposizioni,alla C.C.I.A.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative.

Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della l.r. 10/93 ed i criteri di affidamento previsti dalla l.r. 21/85,tranne in caso di interventi di urgenza e somma urgenza in cui si applicherà l'articolo 39 della l.r. 21/85.

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:

- in economia;
- mediante cottimo ;
- come previsto dalle disposizioni vigenti,in caso di interventi di urgenza o di somma urgenza.

Per i lavori d'importo inferiore a 50.000.000 si applicano le disposizioni di cui all'art.12 della l.r. n.4/96 e successive modifiche , con le limitazioni in esso contenute.

Articolo 13
Forniture di beni

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto,la locazione,l'acquisto a riscatto o che,in generale,servono a rifornire l'Ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione,di adattamento e messa in opera,sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture,altresì,le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale,per prezzo o valore aggiunto,supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere per oggetto somministrazioni periodiche,continuative o in unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto,in conformità a quanto stabilito con la deliberazione a contrattare,dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e,per la parte non regolata,si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene è destinato lo consentono,il preventivo,il capitolato,etc..,approvato con la delibera a contrattare,farà riferimento alle caratteristiche

del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo,alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicono o pubblicizzano l'appalto.

Per l'individuazione delle categorie di beni si può fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui al D.M. 4/9/1988 n.375.

Articolo 14

Forniture di servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e,pertanto,diversa da una realizzazione di un'opera,dall'esecuzione di un lavoro pubblico, dalla fornitura di un bene; o da utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavoro con l'impegno dei mezzi necessari,di norma di proprietà della ditta stessa.

Indicativamente si possono raggruppare come segue:

A) - Servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologici,di riscaldamento,elettrici etc..,di parchi e giardini,impianti comunali etc..;

B) - Servizi di gestione o assistenza per i servizi informatici;

C) - Servizi di pulizia locali;

D) - Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti,disinfezione,etc..;

E) - Servizi sanitari,sociali ed assistenziali,ricreativi,culturali;

F) - Servizi di refezione e ristorazione e trasporto scolastico;

G) - Servizi finanziari e bancari.

Sono comprese tra le forniture di servizi,altresì,le riparazioni e la manutenzione per le quali la fornitura del relativo materiale per prezzo o valore aggiunto non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano tra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare,in un certo periodo di tempo,beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento,qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto trasformazioni,modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano tra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti,pezzi di ricambio,attrezzature,utensili,etc..,che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali,rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente e nei quali l'Ente esercita la sua potestà di imperio e al privato,mediante concessione,convenzione o affidamento ai sensi dell'art.22 e della lett.f) dell'art.32 della legge 142/90,recepita dalla l.r. 48/91,è trasferito il potere autoritativo del Comune.

Per gli appalti pubblici di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU,IVA esclusa,si applicano le disposizioni di cui al D. L.vo n.157 del 17.3.1995.

TITOLO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 15

Delibera a contrattare

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contrattare,prevista dall'art.56 della l.142/90, così come recepito ed integrato dalla l.r.48/91,che deve contenere:

- il fine che s'intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale ed ai programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica;
- l'oggetto del contratto,specificato,se necessario,mediante progetti,preventivi,schede tecniche,etc..;
- le clausole particolari ritenute essenziali,espresse,se necessario,in capitolati,fogli di patti e condizioni,preventivi,schede tecniche,etc..;
- la forma che dovrà assumere il contratto,tenendo presente,qunto previsto dal successivo articolo 37.
- le modalità di scelta del contraente,motivando le eventuali deroghe al pubblico incanto;
- la quantificazione della spesa ed il suo impegno sul pertinente capitolo di bilancio oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora finanziata,la deliberazione,nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta,deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Articolo 16

Modalità di affidamento

Il Comune,nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità: a) in economia,b) in appalto,c) in concessione,d) in affidamento,e) mediante cottimo in base al regolamento indicato al precedente articolo 3.

Le modalità di scelta del contraente,avente di norma carattere concorsuale ed eccezionalmente mediante trattativa privata,va motivata con riferimento a criteri di economicità,efficienza ed efficacia.

Per gli appalti di lavori pubblici,fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti,si procederà,di norma tramite pubblico incanto applicando le norme della l.r. 21/85,così come modificata ed integrata dalla l.r. 10/93.Successivamente si applicherà la procedura prevista dall'articolo 14 della l.r. 12/1/1993 n.10.

Per gli appalti di beni e servizi si procederà di norma mediante pubblico incanto,tranne in caso di privativa o di esclusiva di una ditta ; di urgenza o di pericolo ; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata, o quando lo prevedano particolari disposizioni di legge.

Si procederà all'affidamento diretto per i contratti d'importo inferiore ai 50.000.000 secondo le disposizioni di cui all'art.12 della l.r. n.4/96, come modificato con la l.r. n.22/96.

Per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali si applicano le modalità di cui all'art.15 della l.r. n.4/96 , come modificato dall'art.21 della l.r.22/96.

Articolo 17

Modalità di appalto

Nell'appalto di lavori,forniture e servizi per le modalità di scelta del contraente,nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie,si procederà in uno dei seguenti modi:

a) pubblico incanto,procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta.E' reso noto mediante bando di gara,redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli.

b) licitazione privata,procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte.Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti;

c) appalto-concorso,con procedura ristretta;

d) trattativa privata,procedura negoziale in cui il Comune consulta ditte di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto.Può essere preceduta da avviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari.

In caso di prequalificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta con delibera di giunta,previa verifica dei requisiti da parte del settore responsabile del procedimento.

Articolo 18

Albo fornitori

Per l'esecuzione dei lavori pubblici e per le forniture di beni e servizi, che possono essere forniti da più ditte, o tramite il servizio economato oppure affidate a trattativa privata rientranti nella fattispecie di cui al 2° comma dell'art.12 o al 2° comma dell'art. 19 della l.r. 4/96 e successive modifiche, è istituito l'albo dei fornitori , suddiviso per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di attività o servizi.

Per la prima formazione dei vari Albi possono chiedere l'iscrizione,nei termini previsti dagli appositi avvisi,da pubblicare all'Albo pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggere nei luoghi pubblici,le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

a)-iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione rishiesta,da provare con il deposito del relativo certificato;

b)-capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

c)-assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;

d)-assenza di procedimenti penali,che incidano sulla moralità professionale,o fallimentari che incidono sull'espletamento della propria attività.

I requisiti di cui alle precedenti lettere b),c),d),debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi degli artt.20 e 26 della L. 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio.

L'albo è formato ed aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dalla giunta che con apposita deliberazione deciderà l'iscrizione,la cancellazione,il rigetto dell'istanza dandone in ogni caso ed entro 10 giorni,comunicazione motivata con raccomandata A.R. agli interessati.

L'albo è tenuto dal responsabile del servizio contratti,a cui è affidato l'iter formativo e quello per lo aggiornamento annuale,istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio,per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusività, negli altri casi,anche l'eventuale ricerca di mercato e l'opportuna comparazione,dovrà essere fatta,con ditte iscritte all'albo.

Articolo 19

Bandi ed Avvisi di gara

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) bando di gara : è il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto,specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;

b) avviso di gara: è il documento con cui l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata,specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;

c) lettera d'invito: è il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta;

d) richiesta di offerta: è il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare le proprie offerte alla trattativa privata.

Il bando o l'invito potrà prevedere che,in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario,l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale,quando il metodo di aggiudicazione sia al migliore offerente.

I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'art.34 bis della l.r.21/85.

Impregiudicata, per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore a 130 mila ECU, l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie,per quelli inferiori i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati,in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento,sui modelli allegati al decreto legislativo n.358/92.

Per gli appalti fino a £ 80.000.000,IVA esclusa tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della l.15/68; per importi superiori e fino a 130.000 ECU sono dimostrati come sopra indicato,ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova prima della stipula dell'atto negoziale il deposito della relativa documentazione;per importi superiori per partecipare alla gara le ditte debbono presentare i certificati relativi alla qualificazione professionale e tecnica e quelli del casellario giudiziale della Procura della Repubblica e della Cancelleria fallimentare.

E' in facoltà dell'Amministrazione l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di clausole che richiedano certificazioni di presa visione.

Articolo 20

Pubblicità dei bandi e degli avvisi

Per effetto dei commi 5 e 6 dell'art. 65 e dell'art.69 della l.r. 10/93,la pubblicità dei bandi avviene in maniera diversificata in base al differente valore delle forniture e dei servizi e con le modalità di cui

all'art.34 della l.r. 21/85,così come sostituito dall'art.51 della citata l.r. 10/93.

La pubblicazione,pertanto,avviene:

a) ***per le forniture e servizi di importo inferiore a 80.000.000,*** mediante pubblicazione dell'avviso d'asta nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante;

b) ***per le forniture e servizi pari o superiori a 80.000.000 e fino a 130 mila ECU,*** mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune,sede della stazione appaltante e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

c) ***per le forniture e servizi superiori a 130 mila e fino a 500 mila ECU,*** mediante pub-

blicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune sede della stazione appaltante,nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

d) ***per le forniture ed i servizi da 500 mila a 5 milioni di ECU,*** pubblicando l'estratto dell'avviso all'albo pretorio,nella G.U.R.S.,in tre quotidiani a diffusione regionale e in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività.

e) ***per le forniture e servizi superiori a 5 milioni di ECU,*** mediante pubblicazione dell'estratto dell'avviso all'albo pretorio del Comune,nella G.U.R.S.,in tre quotidiani a diffusione regionale ed in un periodico regionale con almeno tre anni di attività,in un quotidiano a diffusione nazionale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.lvo n.157/95 per gli appalti pubblici di servizi in esso disciplinati,che prevalgono,in caso di contrasto,sulle norme di cui al presente articolo.

Articolo 21

La cauzione provvisoria

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi,di norma,come previsto dall'art.5 della l.687/84,non è richiesta la cauzione provvisoria,però in caso di mancata stipula del contratto,alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza e la procedura in danno;inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata d'ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a gare indette da questa amministrazione.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi di importo superiore a 10.000.000 IVA esclusa è richiesta la cauzione provvisoria pari ad 1/30 dell'importo a base d'asta,tale cauzione sarà trasformata,nei modi previsti nel comma successivo,in cauzione definitiva nella misura di 1/20 del prezzo netto di aggiudicazione e ciò prima della stipula del contratto.

La cauzione,come previsto dalla l. 348/82,potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa;mediante polizza fidejussoria bancaria;mediante deposito in contanti presso l'Economato del Comune,mediante vaglia bancario,vaglia postale o assegno circolare intestato al Sindaco.

Lo svincolo e la restituzione è disposto dal presidente di gara con lo stesso verbale.

Articolo 22

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta,che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti,deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta di non facile identificazione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'oggetto e la data della gara o,in caso di trattativa privata,della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta,pena la inammissibilità,il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante.

Articolo 23

Termini per la ricezione dell'offerta

Nei procedimenti di affidamento dei lavori pubblici si applicano i termini previsti dal D.lvo 406/91, che decorrono dalla data d'invio del bando di gara o di pubblicazione all'albo. I termini possono essere ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria. Per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo la approvazione del progetto deve essere affissa all'albo pretorio,almeno,per 15 giorni.

Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore a 130 mila ECU,si applicano i termini previsti rispettivamente dal D.Lvo 358/92 o da quello di recepimento della normativa CEE per i servizi;per quelli di importi inferiori valgono le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 giorni,previsto dall'art.64 del D.D. 23/5/1924 n.827,ridotto in caso di urgenza e per importi inferiori a £ 80.000.000 a non meno di 5 giorni con espressa motivazione inserita nella delibera a contrattare e decorrente in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando,ai sensi del 2° comma del citato art.64;

b) nei procedimenti per licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito con raccomandata;

c) nei procedimenti a trattativa privata non può essere inferiore a 5 giorni dall'invio della richiesta.

Il computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale;se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo.Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture si applica l'art.40 della l.r. 21/85,così come modificato con l.r. 10/93, e,pertanto,le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del Comune,entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara.

Articolo 24

Celebrazione delle gare

Tutte le gare saranno celebrate dai soggetti di cui all'art.10.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private sarà celebrata una pubblica gara nel luogo,giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore,il presidente o l'ufficiale verbalizzante ne daranno avviso all'albo pretorio indicando il nuovo orario,se,invece,deve essere sospesa o rinviata ad altra data,oltre all'avviso all'albo ne sarà data comunicazione al domicilio dei partecipanti.

Articolo 25

Verbale di gara

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il presidente,assistito dall'Ufficiale verbalizzante ed alla presenza di due testi,dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte pervenute e le numera secondo l'ordine del protocollo,facendone constatare l'integrità;informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera d'invito.

Indi,secondo l'ordine di numerazione,procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti,ammettendo le ditte in regola ed escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato all'Ufficiale verbalizzante, mentre la busta con l'offerta,numerata nello stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolo.

La documentazione e l'offerta delle ditte non ammesse vengono accantonate ed affidate all'Ufficiale verbalizzante.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte,il presidente annuncia il numero delle ditte ammesse e procede all'apertura delle loro offerte,dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse,il presidente procede all'aggiudicazione provvisoria secondo il metodo prescelto, procede,quindi,all'apertura delle offerte prodotte dalle ditte non ammesse indicando il rispettivo ribasso nel verbale di gara.

Articolo 26

Offerte anomale

Nell'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del D.Lvo. n.406/91; per gli importi inferiori si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della l.r. 4/96 e successive modifiche .

Nell'affidamento degli appalti di forniture di beni il cui valore di stima,con esclusione dell'IVA,sia uguale o superiore a 130.000 ECU,per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni di cui al 3°comma dell'art.16 del D.Lvo n.358/92; per gli importi inferiori si applica la procedura prevista dall'art.68 della l.r. n.10/93.

nell'affidamento degli appalti di forniture di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore ai 200.000.000 ECU , IVA esclusa ,per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del D.Lvo n.157/95 ; per gli importi inferiori , l'amministrazione , prima dell'aggiudicazione definitiva , in presenza di offerte eccessivamente basse , si riserva di richiedere alla Ditta interessata una relazione sugli elementi che sono posti a base della formazione del prezzo offerto.

Articolo 27

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa e si attribuisce l'appalto.

La seduta di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria,come risultante dal verbale di gara.

Il predetto verbale di gara viene sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale,che esaminerà eventuali ricorsi ed,in sede di autotutela,può,motivatamente,annullarlo e fare rinnovare in tutto o in parte la procedura con lo stesso sistema,garanzie e partecipazioni di quello precedente.

Dell'avvenuta approvazione del verbale di gara,una volta intervenuto il riscontro tutorio,verrà data comunicazione all'aggiudicatario come previsto dal successivo art.33.

In caso di trattativa privata,con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo e sarà comunicata all'interessato con le modalità di cui all'art.33.

TITOLO V

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 28

Pubblico incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto,informato al principio del libero accesso alle gare,costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia,come previsto dalla l.r. n.10/93,fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso,per gli appalti di lavori pubblici si applicherà il criterio di cui all'art.4 della l.r. n.21/85,mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'art.73 lett. c) e l'art.76 del R.D. 23/5/1924 n. 827,con l'individuazione dell'offerta anomala come previsto nel presente regolamento.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

1 - deliberazione a contrattare che,come previsto dal precedente articolo 15,approva l'oggetto del contratto,quantifica la spesa,indica le modalità di scelta del contraente e,di norma,approva il relativo bando;

2 - bando di gara,di norma approvato con la deliberazione a contrattare che,come previsto dal precedente art.19,contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendo l'atto fondamentale;

3 - pubblicazione del bando di gara,nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia;

4 - ricezione delle offerte,che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

5 - verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;

6 - effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;

7 - aggiudicazione ——— secondo il metodo prescelto;

8 - comunicazione all'interessato.

Articolo 29

Licitazione privata

La licitazione privata,procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'Ente,è ammessa solo per gli appalti di forniture di beni e servizi nei seguenti casi:

- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e bene individuate ditte;
- quando trattasi di servizi che per loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia.

Di norma saranno invitate tutte le ditte iscritte all'albo comunale,integrate,in caso di insufficienza,per raggiungere il numero minimo di tre,da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate o hanno fatto richiesta.

Se nell'albo non sono iscritte ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso,fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approverà l'elenco,predisposto dal responsabile del servizio contratti,delle ditte da invitare e di quelle

da escludere,alle quali il Sindaco comunicherà entro dieci giorni i motivi dell'esclusione.
Le lettere d'invito dovranno essere inviate,simultaneamente a tutte le ditte ammesse con raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle istanze di partecipazione. Il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia,distinguendo,in applicazione della l.r. n.10/93,fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'art.73 lett.c) e l'art.76 del R.D. n. 827/24, con l'individuazione dell'offerta anomala come previsto dal presente regolamento.Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti :
1 - deliberazione a contrattare che,come previsto dal precedente articolo 15,approva l'oggetto del contratto,quantifica la spesa,indica le modalità di scelta del contraente,specificando i requisiti richiesti ed i motivi della deroga al pubblico incanto,e,di norma,approva la lettera d'invito;
2 - eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
3 - diramazione degli inviti con lettera racc.A.R.;
4 - ricezione delle offerte che debbono pervenire nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento;
5 - verifica dei documenti ed ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti e sono in possesso dei requisiti richiesti;
6 - effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
7 - aggiudicazione ————— ,secondo il metodo prescelto;

8 - comunicazione all'interessato.

Articolo 30

La trattativa privata

La trattativa privata,procedura negoziale in cui,dopo aver interpellato una o più ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico economica,si negozia con una o più di una i termini del contratto,è regolata,pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale,dalle norme vigenti in Sicilia e dal presente regolamento.

Sempre che siano evidenti la necessità e la convenienza,oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge,l'Ente può procedere a trattativa privata,sempre se ciò non sia espressamente vietato:
- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio ed i tempi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali,artistiche o professionali;
- per la fornitura di beni destinati al completamento,ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione;
- per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto,quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocumento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio;
- per l'effettuazione,come previsto dall'apposito regolamento,delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
- in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

Quando possibile l'Ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale,integrate,in caso d'insufficienza da altre scelte fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi. Se non sono conosciute ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso,fissando in almeno 10 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione.La Giunta approverà l'elenco,predisposto dal responsabile del servizio competente per materia,delle ditte da invitare e di quelle da escludere,alle quali il Sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le fasi del procedimento della trattativa privata sono le seguenti:

1 - deliberazione a contrattare che approva l'oggetto del contratto,quantifica la spesa,indica le modalità di scelta del contraente ed i motivi della deroga al pubblico incanto;

2 - diramazione della richiesta di offerta con lettera Racc. A.R.,in caso d'urgenza con Racc. a libretto;

3 - ricezione delle offerte che debbono pervenire entro i termini assegnati;

4 - delibera di giunta di aggiudicazione,previo confronto,in tale sede,delle offerte pervenute entro i termini o di approvazione del verbale di apertura delle buste,contenenti le offerte,che sarà eseguita dal Dirigente della ripartizione competente per materia ,assistito da un Segretario e da due testi;

5 - comunicazione all'interessato.

Articolo 31

Appalto concorso

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche, sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario,per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio,rispettare un equilibrio fra valore del contratto ed i costi di gestione,l'Ente può procedere tramite appalto-concorso.

Per le opere pubbliche,qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della l.r; n.21/85;per le forniture di beni e servizi,qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie e per la nomina ed il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'art.67 della l.r. n.10/93.

IL metodo è quello delle offerte segrete;i criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

1 - deliberazione a contrattare che approva l'oggetto del contratto,quantifica la spesa,indica le modalità di scelta del contraente ed approva il relativo avviso;

2 - pubblicazione dell'avviso di gara;

3 - preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;

4 - ricezione delle offerte;

5 - nomina della commissione;

6 - insediamento della commissione,esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;

7 - aggiudicazione da parte della Giunta;

8 - comunicazione all'interessato.

La Giunta,senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione,può valutare le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso alle finalità previste con la delibera a contrattare,decidendo,in base a precise motivazioni,di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Qualora la commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle offerte presentate siano meritevoli di essere prescelti deve esporre,nel relativo verbale e dettagliatamente,le valutazioni e le considerazioni

specifiche che hanno portato a tale conclusione.

TITOLO VI
LA FASE CONTRATTUALE

Articolo 32
Comunicazione dell'aggiudicazione

Divenuta definitiva l'aggiudicazione,il responsabile dell'ufficio contratti provvede alla sua comunicazione,mediante raccomandata A.R.,all'interessato,unitamente all'invito a presentare i documenti di rito necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida il Presidente di gara con atto motivato revoca l'aggiudicazione,adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni,ed eventualmente,aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 33
Documentazione e cauzione

L'aggiudicatario deve presentare,entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito,la documentazione richiesta; la cauzione;le ricevute dei versamenti per diritti e spese.

Per la documentazione antimafia si applicherà la disciplina vigente.

La cauzione definitiva è dovuta,sia per i lavori che per forniture di beni e servizi nella misura di 1/20 dell'importo netto dell'appalto,tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a lire 10.000.000,IVA esclusa la cui prestazione non sia continuativa ed il pagamento sia previsto in una unica soluzione al termine della prestazione.

Per i lavori di somma urgenza,di importo inferiore a £ 10.000.000 IVA esclusa la cui prestazione non sia continuativa ed il pagamento sia stabilito in un'unica soluzione al termine della prestazione, non è dovuta la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa;mediante polizza fidejussoria bancaria,mediante deposito in contanti presso l'Economato del Comune,mediante vaglia bancario,vaglia postale o assegno circolare intestato al Sindaco.

Il responsabile dell'Ufficio o servizio contratti provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione ed alla eventuale diffida,dando comunicazione alla giunta dell'eventuale inadempimento.

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile dell'Ufficio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo,anche per mancata prestazione della cauzione definitiva il Presidente di gara potrà procedere,se previsto nel bando di gara,alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale.

Articolo 34

Spese e diritti

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che,calcolati dall'ufficio contratti,saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione,bolli,e riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto,con esclusione di quelle per la pubblicità.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'Economo,che dovrà provvedere alla rendicontazione e alla richiesta di eventuale conguaglio entro trenta giorni della stipula dell'atto negoziale.

In caso di inadempimento da parte della ditta,che dovrà essere comunicato all'Ufficio Ragioneria,o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Articolo 35

Forme contrattuali

Nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di cui all'art.1,la forma contrattuale verrà determinata, di volta in volta,con la delibera a contrattare,tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1 - mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine,per le forniture o i servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garanzie entro l'importo di £ 5.000.000;

2 - mediante contratto in forma pubblica amministrativa in tutti gli altri casi.

Nel caso di cui al precedente punto 1) l'atto deliberativo dell'aggiudicazione definitiva e le clausole del relativo capitolato oggetto della gara,tengono luogo del contratto.

La presentazione di offerte e la mancata comunicazione di non accettazione dell'aggiudicazione entro cinque giorni dalla comunicazione,impegna immediatamente i privati,mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti ed alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 36

La stipula dei contratti

Il contratto sarà perfezionato entro giorni 10 dal completamento degli adempimenti di cui all'art.34.

La rappresentanza esterna del Comune,espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'Ente,è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie.

Per le forme contrattuali di cui al n.1 del precedente articolo la volontà dell'Ente si manifesta con la richiesta di offerta oppure con l'ordine.

Per le forme previste dal n.2 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale dell'atto negoziale previsto.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale,che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia,compresa quella che disciplina l'attività notarile,ed a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

I contratti relativi a diritti reali di immobili registrati possono essere,su richiesta delle parti,rogati da un notaio il cui onorario sarà a carico della parte privata.

Articolo 37

Le registrazioni

Gli atti indicati al n.2 dell'art.35 sono assoggettati a registrazione fiscale a spese dell'appaltatore ed a cura dell'Ufficio contratti.

Inoltre sono istituiti presso l'Ufficio contratti:

A) il registro dei lavori pubblici;

B) il registro delle forniture dei beni;

C) il registro delle forniture di servizi.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio,in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno,con l'indicazione dell'oggetto,dell'importo,del tempo di esecuzione,del metodo di aggiudicazione,dell'aggiudicatario,della data di aggiudicazione e del contratto.

Dai predetti registri,entro il 15 gennaio,il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare per 15 giorni all'albo.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini,mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo ed al pagamento delle spese di riproduzione,diritti e bollo,tranne che per i consiglieri comunali.

Articolo 38

Contenuto degli atti negoziali

Tutti gli atti negoziali in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti,oltre all'esatta individuazione del contraente ed alle clausole di rito dovranno indicare :

- l'oggetto dell'appalto,con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo,i tempi e le modalità di pagamento,compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione,di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità o esecuzioni d'ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione,a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.

Per detti fini,fanno parte integrante anche se non allegati,le schede tecniche,i preventivi,i capitolati, i progetti,le proposte,le offerte,la delibera a contrattare.

Articolo 39

Esecuzione degli atti negoziali

I rapporti contrattuali sono regolati dalle clausole contrattuali,dal capitolato d'appalto,dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà,ai fini del computo del tempo per l'adempimento,avere data certa. In caso di urgenza potranno essere fatti prima della stipula del contratto ma dopo gli accertamenti antimafia ed il deposito dei piani di sicurezza.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni,subappalti,proroghe,sospensioni,tranne nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione

ed i pagamenti che per il collaudo. Per le forniture di beni e servizi si applicano,oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture,le relative norme del codice civile,fermi restando i compiti della direzione lavori.

Dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile l'Ufficio Tecnico,mentre di quella delle forniture di beni e servizi è responsabile l'Ufficio o il servizio destinatario.

Per le modalità di pagamento si applicano le vigenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.

Articolo 40

Cessione-subappalto-proroghe

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e le forniture compresi nel contratto,di cui è vietata la cessione.Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie,per gli appalti di opere pubbliche è ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'articolo 46 della l.r. n.21/85,mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi,per i quali per effetto del loro importo si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie,è ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste da detta normativa.

Diversamente per gli appalti di forniture di beni e servizi,per i quali per effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie,non è ammesso il subappalto.

Per le proroghe negli appalti di lavori pubblici si applica l'art.24 della l.r. n.21/85,negli appalti di forniture provvederà la Giunta previo parere del responsabile del servizio interessato.

Articolo 41

Norme finali

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti,in libera visione di chiunque ne faccia richiesta,mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

prot. Nr. 18355

spedita il 26 NOV. 1998

CO.RE.CO di PALERMO

deliberazione n. 92

del 29 OTTOBRE 1998

Settore I°

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oggetto: Regolamento dei contratti. Modifica.

L'anno millenovecentonovant otto addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18.02 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su [x] propria determinazione [ ] richiesta del Sindaco [ ] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~urgente~~ di prosecuzione convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.

N. ord.	CONSIGLIERI	p	a	N. ord.	CONSIGLIERI	p	a
1)	MURE' Alberto	si		11)	CATANIA Antonino	si	
2)	CALI' Damiano Giuseppe		si	12)	MANNINO Maria Rosa	si	
3)	CATALANO Saverio Lucio	si		13)	SCILLIA Liborio	si	
4)	POTENZA Nabor		si	14)	GAGLIONE Vincenzo		si
5)	D'URSO Giovanni	si		15)	~~LOMBARDO Antonino~~		
6)	CASTROGIOVANNI Giuseppe	si		16)	BATTIATO Vincenzo		si
7)	LI VOLSI Sigismundo	si		17)	DI MAGGIO Vittorio		si
8)	SABELLA Antonino	si		18)	TAGLIENTI Roberto		si
9)	CAMPIONE Luigi	si	si	19)	CAMPIONE Giuseppe	si	
10)	LODICO Michele	si		20)	CALANDRA SEBASTIANELLA Pasquale	si	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA dott.ssa Vincenza

assume la Presidenza il Sig. CATANIA Dr. Antonino

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. Piergiacomo La Via, e gli assessori Sigg.: Lodico - D'Urso e Li Volsi

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri Lodico - D'Urso e Li Volsi

⇨

0015515

D E L I B E R A

- di modificare il punto 1) dell'art. 35 del regolamento dei contratti elevando l'importo degli appalti esenti dalla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa da £. 5.000.000 a £. 50.000.000;

- di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento all'adeguamento del regolamento dei contratti sulla base della normativa vigente.

PRESO ATTO della variazione proposta nella presente seduta dal Dirigente 1° Settore che integra il regolamento con alcune tipologie di servizi quali: servizi cimiteriali, servizi di cattura e custodia cani e servizi buoni pasto.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE. LL. Regione siciliana e successive modificazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati;

D E L I B E R A

di approvare la proposta del dirigente del I° Settore, avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Nicosia. Modifica", unitamente alla variazione proposta nella presente seduta dal Dirigente 1° Settore che integra il regolamento all'art. 35 ter – Servizi e forniture in economia al punto 22 con alcune tipologie di servizi quali: **servizi cimiteriali, servizi di cattura e custodia cani e servizi buoni pasto.**

COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

1° Settore – Ufficio Contratti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Consiglio Comunale relativa a: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NICOSIA. Modifica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Regolamento dei Contratti del Comune di Nicosia è stato approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 25/10/1996 e modificato con delib. C.C. n.37 del 20/03/1997 e n.92 del 29/10/1998;

- che da tale ultima data sono intervenute numerose ed importanti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici; si pensi, in particolare, al Codice dei Contratti ed al relativo regolamento di attuazione, approvati rispettivamente con D.Lgs. 163/2006 e con D.P.R. 5/10/2010 n.207 immediatamente applicabili nella regione siciliana per quanto riguarda forniture e servizi a seguito della l.r. n. 7/2002 e, dal 9 luglio 2011, anche per quanto riguarda i lavori, in virtù del recepimento operato dal legislatore regionale con la L.r. 12 luglio 2011 il cui regolamento di attuazione è stato approvato con D.P.R.S. 31/01/2012, n.13;

- che, infine, il regolamento deve essere adeguato alle disposizioni normative vigenti in tema di riduzione della spesa delle p.a. che prevedono il ricorso alle convenzioni Consip, Mepa o altro mercato elettronico ovvero l'utilizzo dei parametri prezzo/qualità per l'acquisto di beni e servizi;

- che le succitate disposizioni hanno modificato radicalmente il quadro normativo cui si fa riferimento nel regolamento comunale di che trattasi con la conseguenza che lo stesso deve essere oggetto di una completa e radicale revisione;

CONSIDERATA l'urgenza di apportare al predetto regolamento, nelle more della completa revisione, alcune modifiche ed integrazioni la cui la necessità nasce dall'esigenza di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

VISTO l'art. 35 del regolamento comunale suddetto, il quale prevede forme contrattuali semplificate (scambio di corrispondenza etc..), per le forniture ed i servizi a pronta consegna che non richiedano particolari garanzie, entro l'importo di € 25.822,84, fermo restando, per gli altri casi, il contratto in forma pubblica amministrativa con la conseguenza che, in questo Comune, salvo gli interventi di somma urgenza di modesto importo, tutti i contratti di lavori pubblici vengono stipulati nella predetta forma;

CONSIDERATO che tale previsione è di ostacolo all'affidamento di lavori di modesta entità in quanto nessun operatore economico è disposto ad accettarne l'esecuzione a causa dell'onerosità delle spese contrattuali che finiscono per vanificare l'utile di impresa;

VISTO l'art. 11, comma 13, del d. lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale *il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante*;

RILEVATO:
-che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923) e che, in particolare, ai sensi dell'art.17 *i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa ..., possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;*
- che i citati articoli della legge di contabilità nazionale non rientrano tra le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 elencate nell'art. 256 del medesimo provvedimento normativo né sembra potersene ipotizzare un'abrogazione tacita o implicita perché il comma 13 dell'art. 11 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica, mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto (in tal senso il parere dell'AVCP, AG 43/2010 del 27/01/2011);

DATO ATTO che i lavori eseguibili in economia sono stati individuati con delib. C.C. n. 48 del 28/02/1994 e n.111 del 28/11/2003;

RITENUTA la necessità di integrare il Regolamento dei Contratti con la individuazione delle forniture e dei servizi da affidare in economia ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e rotazione;

VISTO l'Ord. EE. LL.

PROPONE

Di modificare il "Regolamento comunale dei contratti" del Comune di Nicosia – adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 25/10/1996 e modificato con delib. C.C. n.37 del 20/03/1997 e n. 92 del 29/10/1998, come segue:

a) all'art.35 "Forme contrattuali" dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   1 *bis* –mediante scrittura privata non autenticata per i lavori di importo non superiore a € 20.000,00 che non richiedano particolari garanzie. In tal caso il contratto può essere stipulato anche mediante lettera-contratto predisposto dall'Amministrazione e sottoscritto dalla controparte. La forma è individuata nella determina a contrarre.

b) dopo l'art. 35 sono aggiunti i seguenti:

   Articolo 35*bis* - Sistema in economia
   Le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 125 del codice dei contratti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti e dei principi di trasparenza, par condicio e rotazione;
   Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
   a) amministrazione diretta, nella quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Autorità;
   b) cottimo fiduciario, che costituisce una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

   Articolo 35*ter* - Servizi e forniture in economia
   Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art.28, comma 1, lett.b) del codice dei contratti.

Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso nei limiti della soglia di cui al comma 1 e in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa di seguito indicate:

1. fornitura di cancelleria, materiale da disegno, materiale fotografico etc.;
2. acquisto di timbri, targhe, coppe, medaglie, ed altri oggetti premio;
3. partecipazione e organizzazione di mostre, convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche;
4. provviste e servizi accessori alla compilazione di progetti, servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, sondaggi, analisi, prospezioni e rilevazioni;
5. pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
6. acquisto di libri, riviste cartacee o telematiche, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, banche dati in CD od on-line, servizi internet specialistici e ad agenzie di informazione;
7. rilegatura di libri e pubblicazioni;
8. servizi postali, telegrafici, telex e telefonici;
9. accertamenti medico-fiscali;
10. fornitura pasti, acquisto di prodotti alimentari, dietetici di ristorazione ed altri generi assimilabili;
11. servizi e forniture inerenti elezioni o referendum;
12. lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni;
13. lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
14. spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
15. servizi di rappresentanza;
16. forniture per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento del servizio di polizia municipale (bollettari, quietanzari etc), del servizio cimiteriale (lapidi, etc) e degli altri uffici e servizi comunali;
17. fornitura e manutenzione di mobili, arredi e complementi di arredo, personal computer, stampanti, lettori, fotocopiatrici, climatizzatori, materiale informatico di vario genere nonché servizi informatici ed attrezzature varie per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, compreso l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza;
18. acquisto di materiale per segnaletica stradale, protezione civile, servizi ricreativi, sportivi, scolastici, culturali, laboratori, manutenzione strade, giardini, parchi, edifici, scuole e cimiteri;
19. acquisto divise e vestiario per il personale comunale addetto a servizi specifici;
20. corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
21. beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
22. pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e pericolosi -ivi compresi rifiuti cimiteriali, carcasse di animali, cemento amianto- e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario;
23. acquisto, noleggio, leasing, riparazione e manutenzione di veicoli e autoveicoli, autocarri e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
24. fornitura di beni e servizi per manutenzione di beni immobili: strade, edifici, scuole, cimiteri etc;
25. servizi socio-assistenziali, educativi, ricreativi, sportivi, culturali, nonché organizzazione di centri estivi o soggiorni e intrattenimenti culturali fino agli importi consentiti dalla normativa specifica di settore;
26. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché di esecuzione del contratto.
27. servizi assicurativi;
28. servizi di biglietteria, soggiorno e viaggio;
29. ricariche telefoniche;

30. spese minute di ordine corrente non previste nel presente comma.

Articolo 35*quinquies* - Acquisto di beni e servizi con procedure telematiche o per adesione alle convenzioni consip

1. L'acquisto di beni e servizi avviene anche:

a) attraverso il ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

b) attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione(MePa);

2. Per l'acquisto di beni o di servizi per i quali la legislazione vigente non prevede l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A. è lasciata facoltà di aderire o meno a dette convenzioni.

3. In ogni caso per procedere in maniera autonoma agli acquisti dei beni e servizi offerti con le convenzioni, devono essere utilizzati a comparazione o posti a base d'asta, i prezzi ed i parametri di qualità contenuti nelle convenzioni.

4. I provvedimenti con cui eventualmente si procede all'acquisto di beni e servizi di cui al comma 2 a prezzi e condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni devono essere adeguatamente motivati.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza delle modifiche.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Mancuso